

BStGer CR.2019.5 vom 2. September 2019

Bundesstrafgericht, 2019-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_CR.2019.5

FR: TPF CR.2019.5 du 2 septembre 2019

IT: TPF CR.2019.5 del 2 settembre 2019

Regeste

Revisione (art. 37 cpv. 2 lett. a, 38a, 40 cpv. 1 LOAP, 121-129 LTF)

Erwägungen

E. 1.1

La Corte d'appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione, e ciò in applicazione dell'art. 38a e segg. della legge sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71; LOAP).

E. 1.1.1

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LOAP, gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale (RS 173.110; LTF) si applicano per analogia alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui all'art. 37 cpv. 2 LOAP, visto che le procedure ivi elencate non sono rette dal Codice di diritto processuale penale svizzero (RS 312.0; CPP) ma da leggi speciali (FF 2008 7409).

E. 1.1.2

Nel caso in esame la decisione RR.2019.58 della Corte dei reclami penali del TPF del 19 giugno 2019 è stata emanata in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, avendo la predetta Corte giudicato un reclamo in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1; AIMP).

E. 1.1.3

Alla luce di quanto sopra esposto sarebbe quindi data la competenza della Corte d'appello per statuire sulla richiesta di revisione in oggetto.

- 5 -

E. 1.2

La Corte d'appello ha pertanto vagliato anche un'eventuale competenza del TF, essendosi l'Alta Corte già chinata sulla causa in oggetto (v. supra consid. I).

E. 1.2.1

Per costante giurisprudenza, la sentenza con cui il TF dichiara irricevibile un ricorso in materia di diritto pubblico è soggetta a revisione unicamente per un motivo che influenza questa decisione e non il giudizio di merito reso dall'autorità cantonale (DTF 118 II 477 consid. 1).

E. 1.2.2

In casu, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato dalla qui istante all'Alta Corte è stato dichiarato inammissibile con sentenza 1C_369/2019 del 15 luglio 2019. Ne discende pertanto che la predetta sentenza del TF non si è sostituita alla sentenza RR.2019.58 della Corte dei reclami penali del TPF. Non essendo subentrato l'effetto devolutivo, la sentenza della Corte dei reclami penali del TPF è cresciuta in giudicato ed è pertanto suscettibile di revisione davanti a questa Corte (v. sentenze del Tribunale federale 2C_462/2014 del 23 novembre 2014 consid. 2.2; 8C_602/2011 del 30 settembre 2011 consid 1.3).

E. 1.2.3

L'ultima istanza ricorsuale ad essersi confrontata con il merito della vertenza in oggetto è quindi stata la Corte dei reclami penali del TPF e non l'Alta Corte. È quindi data la competenza della Corte d'appello per analizzare l'istanza di revisione della sentenza RR.2019.58 della Corte dei reclami penali del TPF del 19 giugno 2019.

E. 1.3

La revisione di una sentenza in materia di diritto pubblico può essere richiesta se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (v. art. 123 cpv. 2 lett. a LTF).

E. 1.3.1

La domanda di revisione deve essere depositata, quando è richiesta per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza (v. art. 124 cpv. 1 lett. d LTF).

E. 1.3.2

La sentenza RR.2019.58 della Corte dei reclami penali del TPF è del 19 giugno 2019 e l'istante afferma di avere avuto conoscenza del fatto rilevante che non avrebbe potuto addurre nel procedimento – cioè l'esistenza di un divieto d'informazione ordinato a C. SA nell'ambito del procedimento interno SV.17.1702-CAE – solo il 22 luglio 2019, quando C. SA le ha comunicato la revoca del divieto di

- 6 - informazione intimata dal MPC alla banca con lettera 12 luglio 2019 (p. 1.100.182).

E. 1.3.3

L'istanza di revisione in oggetto è stata presentata in data 30 luglio 2019 (p. 1.100.004), vale a dire otto giorni dopo che l'istante ha avuto conoscenza del motivo di revisione. L'istanza di revisione è pertanto da ritenersi tempestiva.

E. 1.4

Siccome anche gli altri motivi di ricevibilità sono palesemente dati la Corte d'appello entra nel merito della domanda di revisione.

E. 2.1

Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, qui applicabile in considerazione del rinvio di cui all'art. 40 cpv. 1 LOAP, la revisione in materia di diritto pubblico può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza.

E. 2.1.1

I fatti rilevanti sono fatti perlomeno anteriori alla decisione di cui è chiesta la revisione, ma scoperti solo successivamente. Questi fatti sono pertinenti in quanto fanno apparire come inesatto o incompleto lo stato dei fatti sul quale si fonda la decisione in esame. Il mezzo è ammissibile fintanto che l'istante non ha potuto invocare questo fatto nella procedura precedente. Egli deve però dimostrare di avere fatto prova di tutta la diligenza che gli può essere richiesta. La diligenza verrà meno se, per esempio, la scoperta del fatto rilevante è il frutto di ricerche che avrebbero potuto avere avuto luogo prima (v. PIERRE FERRARI in: *Commentaire de la LTF*, 2a ediz. 2014, n. 15-18 ad art. 123 LTF; YVES DONZALLAZ, *Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire*, 2008, n. 4706-4710 ad art. 123 LTF).

E. 2.1.2

Se non ritiene inammissibile o infondata la domanda di revisione, il Tribunale la notifica all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo un termine per esprimersi in merito (art. 127 LTF).

E. 2.2

La Corte dei reclami del TPF, dopo avere accertato che la ricorrente qui istante aveva concluso con la propria banca una convenzione di "fermo banca" (v. sentenza RR.2019.58 del 19 giugno 2019 consid. 1.4.3, p. 1.100.023) e ritenuto che la decisione di entrata in materia del 14 settembre 2018 e la decisione di chiusura

- 7 - del 19 febbraio 2019 erano state correttamente notificate alla banca presso cui erano site le relazioni intestate alla ricorrente (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2), (v. p. 1.100.025 e seg., consid. 2.2), ha respinto il ricorso inoltrato da A. SA. Per la Corte dei reclami penali del TPF "il fatto che, nel caso concreto, al momento dell'emanazione della decisione di chiusura la ricorrente non fosse ancora informata dell'esistenza di richieste di misure di assistenza, né abbia avuto completo accesso agli atti e facoltà di esprimersi durante la procedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame, non può invalidare l'operato dell'autorità elvetica, la quale poteva in buona fede contare su una comunicazione immediata da parte della banca al suo cliente. In ogni caso, nell'ambito della presente procedura di ricorso, dinanzi ad un'autorità dotata di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, l'insorgente ha avuto la possibilità di consultare gli atti dell'incarto e, in sede di replica, di esprimersi sui medesimi. Pertanto, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento (v. DTF 124 II 132 consid. 2d)." (v. p. 1.100.025 e seg., consid. 2.2).

E. 2.3

L'Alta Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da A. SA ritenendo che la ricorrente non aveva dimostrato che il TPF si sarebbe scostato dalla giurisprudenza costante posta a fondamento dell'imputato giudizio, limitandosi a sostenere che la banca, sebbene né la decisione incidentale né quella di chiusura contenessero un divieto di informazione imposto dal MPC, non l'avrebbe informata immediatamente della loro esistenza (v. sentenza del TF 1C_369/2019 del 15 luglio 2019 consid. 2.2). Per di più la ricorrente non aveva dimostrato, come ritenuto anche dalla Corte dei reclami penali del TPF, che nel caso di specie non sarebbero stati adempiuti gli estremi per sanare un'eventuale lesione del diritto di essere sentita (v. sentenza del TF 1C_369/2019 del 15 luglio 2019 consid. 2.3, p. 1.100.107).

E. 2.4

A sostegno della domanda di revisione in esame A. SA, pur non contestando l'esistenza di una convenzione di "fermo banca" con C. SA, afferma ora di avere avuto conoscenza solo tramite lo scritto di C. SA del 22 luglio 2019 (p. 1.100.170- 171), quindi successivamente alla decisione dell'Alta Corte datata 15 luglio 2019, della revoca del divieto di informare, comunicata dal MPC a C. SA con scritto del 12 luglio 2019 (p. 1.100.182).

E. 2.4.1

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, né la decisione di entrata nel merito in materia di assistenza giudiziaria del 14 settembre 2018 né quella incidentale del 25 ottobre 2018, entrambe intimate a C. SA il 25 ottobre 2018 nell'ambito del procedimento RH.17.0207-CAE, e neppure la decisione di

- 8 - chiusura del 19 febbraio 2019, intimata a C. SA il 19 febbraio 2019 nell'ambito del medesimo procedimento rogatorio, contemplavano il divieto, ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 CPP, per gli organi della banca, di informare il titolare della relazione, gli aventi diritto economico ed eventuali rappresentanti terzi dei provvedimenti coercitivi adottati nell'ambito dell'evasione della domanda di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 2.4.2

Non si trova inoltre negli atti – e neppure l'istante lo pretende – un'estensione alla procedura rogatoria RH.17.0207-CAE del divieto di informare il qui istante; divieto di informare ordinato il 14 settembre 2018 unicamente nell'ambito del procedimento interno SV.17.1702-CAE e pertanto limitato allo quest'ultimo.

E. 2.4.3

D'altronde anche la comunicazione di revoca del divieto di comunicare ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 CPP, inviata dal MPC a C. SA il 12 luglio 2019 (p. 1.100.182), fa chiaramente riferimento ad altra procedura ed in particolare alla procedura interna SV.17.1702-HER e non a quella rogatoria oggetto della presente istanza di revisione.

E. 2.5

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte d'appello ritiene che nel caso non è provato che l'istante sarebbe venuto a conoscenza di fatti rilevanti dopo la pronuncia della sentenza della Corte dei reclami penali del TPF. L'istanza di revisione di tale sentenza deve pertanto essere respinta.

E. 3

L'istante, risultando soccombente data l'infondatezza della sua istanza, deve sopportare le spese processuali cagionate (428 cpv. 1 CPP);

E. 3.1

Una tassa di giustizia di fr. 1'500.–, fissata in applicazione degli art. 5 e 7bis del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a suo carico.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.